



CODICE ETICO

del

GRUPPO ARPINGE

Edizione approvata con delibera del
Consiglio di Amministrazione

di

PARKINGE S.r.l.

del 23 ottobre 2024

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3
1.1. IL D.LGS. N. 231/2001	3
1.2. I MODELLI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ARPINGE E LE FINALITÀ DEL CODICE ETICO	3
1.3. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	3
1.4. DESTINATARI DEL CODICE ETICO.....	4
1.5. STRUTTURA DEL CODICE ETICO	4
SEZIONE I: PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO	6
I.1. LEGALITÀ.....	7
I.2. CORRETTEZZA E ONESTÀ	7
I.3. INTEGRITÀ.....	7
I.4. NON DISCRIMINAZIONE	7
I.5. CONTROLLO E TRASPARENZA.....	8
I.6. EFFICIENZA.....	8
I.7. CONCORRENZA LEALE	8
I.8. UGUAGLIANZA	9
I.9. DILIGENZA.....	9
I.10. IMPARZIALITÀ.....	9
I.11. RISERVATEZZA E CORRETTO UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI	9
I.12. VALORE DELLE RISORSE UMANE E TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	10
I.13. CONTRASTO ALLA XENOFOBIA E AL RAZZISMO	10
I.14. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	10
I.15. RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E TUTELA AMBIENTALE	11
I.16. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	11
I.17. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	12
I.18. RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E PARTITI POLITICI	12
I.19. RAPPORTI CON OPERATORI INTERNAZIONALI.....	13
I.20. RIPUDIO DI OGNI FORMA DI TERRORISMO	13
I.21. TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI E NELLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ (ANTI-RICICLAGGIO E COMPLIANCE CONTABILE E FISCALE)	13
I.22. RIPUDIO DELLE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI.....	14
I.23. TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE	14
I.24. COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ IN CASO DI INDAGINI	14
I.25. RAPPORTO CON I PRIVATI E RIPUDIO DELLA CORRUZIONE	14
I.26. TUTELA DEL RISPARMIO	14
I.27. RICADUTE SOCIO-ECONOMICHE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE	15
SEZIONE II. DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO – CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO – WHISTLEBLOWING	16
II.1 LA DIFFUSIONE E LA FORMAZIONE SUL CODICE ETICO	16
II.2 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E RELATIVE SANZIONI.....	16
II.3 SEGNALAZIONE DI EVENTUALI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO – “SISTEMA WHISTLEBLOWING”	16

INTRODUZIONE

1.1. Il D.Lgs. n. 231/2001

In data 8 giugno 2001, il legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, “**Decreto 231**” o “**D.Lgs. 231/01**”) recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, anche, “**enti**” e, singolarmente, “**ente**”).

Il Decreto 231 ha introdotto, nell’ordinamento italiano, il principio della responsabilità degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai dipendenti e/o dagli altri soggetti indicati nell’art. 5 del Decreto 231 stesso (ad es.: amministratori, sindaci, dirigenti, rappresentanti dell’ente, nonché soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza), a meno che, tra le altre condizioni, l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato un idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche solo “**Modello**”).

1.2. I Modelli nell’ambito del Gruppo Arpinge e le finalità del Codice Etico

Conformemente a quanto previsto dal Decreto 231, la Capogruppo Arpinge S.p.A. (di seguito anche “**Arpinge**” o “**Società**” o “**Capogruppo**”) ha adottato un proprio Modello, volto a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi dello stesso Decreto.

Le altre società del “Gruppo Arpinge” (direttamente o indirettamente controllate dalla Capogruppo – di seguito anche “**Gruppo**” o “**Gruppo Arpinge**”) si dotano o si stanno dotando anch’esse del Modello, per la medesima finalità.

Più in generale, per assicurare il corretto sviluppo dei rapporti con l’esterno e all’interno della Società e del Gruppo, è necessario che tutti gli amministratori, i dipendenti, collaboratori e partner commerciali del Gruppo operino – ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità – nel rispetto di precisi principi e valori etico-comportamentali.

A tale scopo, il presente Codice Etico (di seguito, per brevità, “**Codice Etico**” o solo “**Codice**”) – parte integrante del Modello adottato da Arpinge – contiene, tra l’altro, i principi generali e le regole comportamentali che devono essere rispettati da tutti gli amministratori, i dipendenti, collaboratori e partner commerciali della Società e di tutti gli altri Enti appartenenti al Gruppo (v. successivo paragrafo 1.4).

Le società appartenenti al Gruppo adottano Codici Etici ispirati e conformi ai principi e valori etico-comportamentali definiti dal presente documento, con autonome delibere, anche mediante formale adozione del presente Codice (fatte salve le integrazioni ritenute opportune).

Il Codice Etico, sebbene costituisca parte dei Modelli adottati da Arpinge e dalle altre società del Gruppo, assume, altresì, autonoma rilevanza, atteso che lo stesso identifica i valori fondamentali a cui si ispira l’azione di tutti gli Enti appartenenti al Gruppo.

Il Codice si conforma ai principi indicati nelle Linee Guida di Confindustria e nelle Linee Guida Assosim.

1.3. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria

Per l’adozione di un Modello conforme al dettato normativo, occorre tener conto di quanto previsto dalle Linee Guida elaborate da Confindustria e dalle Linee Guida Assosim, a cui Arpinge e le altre società del Gruppo fanno riferimento, le quali individuano, tra i requisiti di un adeguato ed efficace Modello, anche la messa a punto di appositi protocolli

organizzativi, necessari a garantire un efficiente sistema di controllo dell'attività dell'ente e dei suoi amministratori e dipendenti.

Nel novero di tali protocolli, viene individuato come elemento essenziale l'adozione di un Codice Etico, che indichi i principi generali di riferimento cui l'ente intende conformarsi.

Il Codice Etico, secondo le Linee Guida di Confindustria, dovrebbe concentrarsi sui comportamenti rilevanti ai fini del Decreto 231 e, sulla base di tale assunto, l'ente dovrebbe valutare, con riguardo a ogni singola fattispecie di reato cui si applica il Decreto, quale sia il rischio specifico di commettere quel determinato reato ed introdurre principi etici *ad hoc*.

Oltre al Codice Etico, secondo le Linee Guida di Confindustria, un punto qualificante nella costruzione del Modello è costituito dalla previsione di adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico, nonché delle procedure previste dal Modello. Infatti, per valersi dell'efficacia esimente del Modello, l'ente deve assicurarsi che questo sia adottato ma anche efficacemente attuato.

L'efficace attuazione esige, tra l'altro, l'adozione di *"un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello"*, tanto nei confronti dei soggetti apicali (art. 6, comma 2, lett. e., Decreto) quanto verso i soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7, comma 4, lett. b., Decreto).

1.4. Destinatari del Codice Etico

Attesa la finalità di indirizzare eticamente l'attività di Arpinge e delle altre società del Gruppo, il presente Codice Etico è vincolante per tutti gli amministratori, i sindaci, i soggetti che operano per la società incaricata della revisione della società (di seguito, rispettivamente indicati quali **"Amministratori"**, **"Sindaci"** e **"Revisore"**), i suoi dipendenti, inclusi i dirigenti (di seguito, congiuntamente indicati quali **"Personale"**), senza alcuna eccezione, nonché per tutti coloro che, pur esterni alla società, operino, direttamente o indirettamente, per una società del Gruppo Arpinge (es.: procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, *partner* commerciali, di seguito, indicati quali **"Terzi Destinatari"** – tutti i soggetti indicati nel paragrafo saranno complessivamente definiti, nel prosieguo, **"Destinatari"** o, singolarmente, **"Destinatario"**). Tutti i Destinatari sono, pertanto, tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Codice Etico. In nessuna circostanza, la pretesa di agire nell'interesse della società giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

La violazione delle norme del Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con la società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. *"Statuto dei Lavoratori"*), dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali regolamenti aziendali adottati dalla società. Nel caso in cui la violazione sia compiuta da soggetto operante nell'interesse o vantaggio della società ma non ad essa legato da rapporto di lavoro, questa sarà trattata in conformità delle previsioni di natura contrattuale che regolano il rapporto con Arpinge e/o con le altre società del Gruppo nonché l'obbligatorietà del Codice Etico e le sanzioni in caso di sua violazione.

1.5. Struttura del Codice Etico

Il presente Codice si compone di due sezioni:

- i) nella prima sono indicati i principi etici generali che individuano i valori di riferimento nelle attività di Arpinge e di tutte le altre società del Gruppo e le norme di comportamento;

- ii) nella seconda sono disciplinati i meccanismi di attuazione, che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice Etico e per il suo continuo miglioramento.

Il presente Codice Etico, ove necessario, sarà sottoposto ad aggiornamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione di Arpinge; in caso di aggiornamenti, le altre società del Gruppo procederanno alla formale adozione – come sopra indicato – con autonome delibere dell’Organo amministrativo.

Le proposte di modifica del Codice Etico potranno essere formulate anche dall’Organismo di Vigilanza della Società ovvero degli altri Enti del Gruppo (di seguito anche in breve “**Organismo**” o “**OdV**”), sulla base delle proprie attribuzioni.

SEZIONE I: PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

I valori e principi di comportamento riferiti a specifici ambiti, di seguito elencati, rappresentano i riferimenti etico-comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nel perseguimento della *mission* aziendale e, in genere, nella conduzione delle attività sociali:

- legalità (v. successivo paragrafo I.1);
- correttezza e onestà (v. successivo paragrafo I.2);
- integrità (v. successivo paragrafo I.3);
- non discriminazione (v. successivo paragrafo I.4);
- controllo e trasparenza (v. successivo paragrafo I.5);
- efficienza (v. successivo paragrafo I.6);
- concorrenza leale (v. successivo paragrafo I.7);
- uguaglianza (v. successivo paragrafo I.8);
- diligenza (v. successivo paragrafo I.9);
- imparzialità (v. successivo paragrafo I.10);
- riservatezza e corretto utilizzo dei sistemi informatici (v. successivo paragrafo I.11);
- valore delle risorse umane e tutela della personalità individuale (v. successivo paragrafo I.12);
- contrasto alla xenofobia e al razzismo (v. successivo paragrafo I.13);
- tutela della salute e sicurezza sul lavoro (v. successivo paragrafo I.14);
- rapporti con la collettività e tutela ambientale (v. successivo paragrafo I.15);
- gestione dei conflitti d'interesse (v. successivo paragrafo I.16);
- rapporti con la Pubblica Amministrazione (v. successivo paragrafo I.17);
- rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici (v. successivo paragrafo I.18);
- rapporti con operatori internazionali (v. successivo paragrafo I.19);
- ripudio di ogni forma di terrorismo (v. successivo paragrafo I.20);
- tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali e nella tenuta della contabilità (anti-riciclaggio e *compliance* fiscale e contabile – (v. successivo paragrafo I.21);
- ripudio delle organizzazioni criminali (v. successivo paragrafo I.22);
- tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale (v. successivo paragrafo I.23);
- collaborazione con le Autorità in caso di indagini (v. successivo paragrafo I.24);
- rapporto con i privati e ripudio della corruzione (v. successivo paragrafo I.25);
- tutela del risparmio (v. successivo paragrafo I.26);
- ricadute socio-economiche dell'attività aziendale (v. successivo paragrafo I.27).

In nessun caso, la convinzione di agire a vantaggio di una società del Gruppo potrà giustificare comportamenti contrastanti con i principi del presente Codice Etico, ai quali deve riconoscersi valore primario ed assoluto.

I.1. Legalità

Il comportamento dei Destinatari del Codice Etico deve, anzitutto, essere conforme a tutte le normative vigenti in Italia e, qualora gli stessi operino all'estero, anche a quelle vigenti nello Stato in cui i Destinatari medesimi operano.

Il Gruppo Arpinge ha come principio imprescindibile il rispetto del principio di legalità e delle normative vigenti. Le società che ne fanno parte non inizieranno o proseguiranno nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio. In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse della società in violazione delle leggi.

I Destinatari devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti.

Le società del Gruppo devono assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.

I.2. Correttezza e Onestà

Il principio di correttezza implica il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività delle società del Gruppo. In particolare, i Destinatari, devono agire correttamente al fine di evitare per quanto possibile, e comunque mitigare, le situazioni di conflitto di interessi, intendendosi per tali, genericamente, tutte le situazioni in cui il perseguimento dell'interesse del Destinatario possa essere, anche in via potenziale, in contrasto con gli interessi e la missione della società. Sono, inoltre, da evitare situazioni attraverso le quali un dipendente, un amministratore o altro Destinatario possa trarre un vantaggio e/o un profitto indebiti da opportunità conosciute durante e in ragione dello svolgimento dei propri incarichi. I Destinatari debbono avere la consapevolezza del significato etico delle proprie azioni e non devono perseguire l'utile personale o aziendale in violazione delle leggi vigenti e/o delle norme del presente Codice.

Nella formulazione degli accordi contrattuali con le terze parti, occorre garantire che le clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile, evitando l'abuso del proprio potere contrattuale nei confronti dell'altra parte.

I.3. Integrità

Arpinge condanna e non consente alcuna azione di violenza o minaccia, anche solo psicologica, finalizzata all'ottenimento di comportamenti contrari alla normativa vigente, ivi inclusi i principi etici codificati nel presente Codice Etico.

I.4. Non discriminazione

Il Gruppo Arpinge disconosce e ripudia ogni forma di discriminazione basata sull'orientamento di genere, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi inclusi i propri fornitori.

Lo stesso assicura che i soggetti che ritengano di aver subito discriminazioni possano esercitare il diritto, con applicazione delle opportune tutele, di riferire l'accaduto all'Organismo di Vigilanza (che procederà a verificare l'effettiva violazione del Codice Etico) o di segnalare le violazioni dei principi etici e delle norme esterne tramite il "*Sistema whistleblowing*" (v. successivo paragrafo II.3).

I.5. Controllo e Trasparenza

Le informazioni diffuse, sia all'interno che all'esterno delle società del Gruppo, debbono essere caratterizzate da veridicità, accuratezza e completezza. Il costante rispetto di tali norme di comportamento consente l'attuazione del principio di trasparenza.

Nel rispetto del suddetto principio, ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile per il periodo temporale previsto dalla Legge. In particolare, ciascuna operazione e/o transazione deve avere una registrazione adeguata e deve consentire la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

Ogni operazione deve essere, altresì, corredata da un idoneo supporto documentale, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'esecuzione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché che consentano di individuare gli autori che hanno autorizzato, eseguito, registrato e verificato l'operazione.

Tutti i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, per conto della Società, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la dovuta diligenza professionale.

Allo scopo di garantire il rispetto di tali principi etici, i criteri per la scelta dei fornitori sono oggettivi, trasparenti e codificati in un'apposita procedura. In applicazione dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza, le società del Gruppo si riservano la facoltà di non instaurare e, nel caso siano già in corso, di terminare - nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge applicabili - rapporti con soggetti e/o fornitori i quali abbiano posto in essere nei confronti della società: i) condotte, attive o omissive, costituenti inadempimenti contrattuali; ii) violazioni dei principi del Codice Etico; o iii) che abbiano in essere un contenzioso con la società.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità di ogni comunicazione o informativa prevista dalla Legge (v. anche successivo paragrafo I.21).

I.6. Efficienza

In ogni attività lavorativa deve essere perseguita l'economicità della gestione e dell'impiego delle risorse aziendali, nel rispetto degli *standard* qualitativi più avanzati.

Il Gruppo Arpinge si impegna, altresì, a salvaguardare e custodire le risorse ed i beni aziendali, nonché a gestire il proprio patrimonio ed i propri capitali, adottando tutte le cautele necessarie a garantire il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

A ciascun Destinatario del presente Codice sono richieste professionalità, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco. L'efficienza della gestione che la società persegue è raggiunta attraverso il contributo professionale e organizzativo che ciascuna delle risorse umane impegnate assicura grazie al rispetto dei principi di professionalità, trasparenza, correttezza e onestà.

I.7. Concorrenza leale

Il Gruppo Arpinge riconosce il valore della concorrenza quando ispirato ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato, impegnandosi a non danneggiare indebitamente l'immagine dei *competitor* e dei loro prodotti e servizi.

Inoltre, si prevede che le risorse aziendali adottino comportamenti in linea con i principi di corretta concorrenza, garantendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

I.8. Uguaglianza

Le società del Gruppo garantiscono l'uniformità di trattamento e relazione sociale nei confronti di ogni interlocutore, prescindendo da differenze di età, sesso, razza, nazionalità, opinioni personali e politiche, handicap fisici, religione, grado aziendale, potere economico ed influenza sociale.

L'uguaglianza va intesa anche in senso sostanziale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, Costituzione, secondo il quale vanno rimossi gli ostacoli che limitano, di fatto, la libertà e l'uguaglianza e, dunque, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Le suddette società assicurano che i soggetti che ritengano di aver subito discriminazioni, come del resto qualsiasi ipotesi di violazione del presente Codice Etico, possano inviare segnalazione del comportamento ritenuto lesivo nelle forme e modalità successivamente previste al paragrafo II.3.

I.9. Diligenza

Tutte le mansioni devono essere svolte con cura e massima diligenza, scrupolosa professionalità, attenzione e accuratezza.

I.10. Imparzialità

I rapporti devono essere improntati al rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità. Nessun favoritismo potrà essere accordato, a prescindere dalla ragione per cui il trattamento discriminatorio sia preteso. Inoltre, il Gruppo Arpinge si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del proprio personale, perseguendo una politica fondata sulle pari opportunità e sui meriti, considerando la professionalità una garanzia per l'intera collettività e una condizione determinante per raggiungere i propri obiettivi (v. anche successivo paragrafo I.12).

I.11. Riservatezza e corretto utilizzo dei sistemi informatici

Tutti i dati e le attività aziendali devono essere soggetti alla massima riservatezza, senza divulgazione di informazioni che devono restare all'interno delle società del Gruppo, nei limiti previsti dalle normative vigenti.

Le società del Gruppo Arpinge rispettano la normativa in materia di *privacy*, tutelando la riservatezza dei dati e la loro raccolta e trattamento nel rispetto delle normative vigenti, allo scopo di evitare la comunicazione o la diffusione di dati personali in assenza del consenso dell'interessato.

L'acquisizione e il trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati personali, avviene nel rispetto di una specifica procedura, volta ad evitare che persone e/o enti non autorizzati possano venirne a conoscenza. Tale procedura è conforme alle normative vigenti.

Il Gruppo Arpinge persegue l'obiettivo del corretto utilizzo dei servizi informatici o telematici, in modo da garantire l'integrità e la genuinità dei dati trattati, a tutela degli interessi della stessa e dei terzi, con particolare riferimento alle Autorità ed Istituzioni Pubbliche.

Lo stesso, a tal fine, adotta misure idonee ad assicurare che l'accesso ai dati telematici o informatici avvenga nell'assoluto rispetto delle normative vigenti e della *privacy* dei soggetti eventualmente coinvolti, in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e far sì che il loro trattamento avvenga a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati, impedendo indebite intromissioni.

I.12. Valore delle risorse umane e tutela della personalità individuale

Le risorse umane sono riconosciute quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale.

Il Gruppo Arpinge tutela la crescita e lo sviluppo professionale, al fine di accrescere il patrimonio di competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritti della personalità individuale, con particolare riguardo alla integrità morale e fisica del Personale.

Lo stesso riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile.

Le società del Gruppo si impegnano, poi, a promuovere, nell'ambito della propria attività e tra i Destinatari, la condivisione dei medesimi principi.

Esse si impegnano a non favorire forme di clientelismo e nepotismo, nonché a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa con soggetti coinvolti in atti criminosi, in genere, e, in particolare, in fatti di terrorismo, criminalità organizzata, forme corruttive (v. oltre).

Il Personale è assunto unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare. Il candidato deve essere reso edotto di tutte le caratteristiche attinenti al rapporto di lavoro.

Il riconoscimento di aumenti salariali o di altri strumenti d'incentivazione e l'accesso a ruoli ed incarichi superiori (promozioni) sono legati, oltre che alle norme stabilite dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, ai meriti individuali dei dipendenti, tra i quali la capacità di esprimere comportamenti e competenze organizzative improntati ai principi etici di riferimento della società, indicati dal presente Codice Etico.

I.13. Contrasto alla xenofobia e al razzismo

Le società del Gruppo hanno come valore imprescindibile il contrasto ad ogni forma ed espressione di razzismo e *xenofobia*. Esse, pertanto, ripudiano qualunque attività che possa comportare la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico e la commissione di atti di discriminazione e di violenza, o anche solo l'istigazione a tali atti, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

I.14. Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Il Gruppo Arpinge persegue, con il massimo impegno, l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre norme in materia. A tale proposito, le società che ne fanno parte adottano le misure più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività di impresa e, ove ciò non sia possibile, per una adeguata valutazione dei rischi esistenti, con l'obiettivo di contrastarli direttamente alla fonte e di garantirne

l'eliminazione ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro gestione. La società, inoltre, garantisce adeguate attività formative ed informative, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Nell'ambito delle proprie attività, le società del Gruppo Arpinge si impegnano ad adeguare il lavoro all'uomo, ivi incluso, per ciò che attiene la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro, dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo, nonché per ridurre gli effetti di tali lavori sulla salute.

Le stesse si impegnano a sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso. Inoltre, devono programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza anche attraverso l'adozione di buone prassi e dando la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.

I.15. Rapporti con la collettività e tutela ambientale

Il Gruppo Arpinge riconosce alla salvaguardia dell'ambiente un'importanza fondamentale nell'assicurare un percorso di crescita coerente ed equilibrato.

Tutte le attività devono essere svolte in modo da essere conformi a quanto previsto dalle norme in materia ambientale. La ricerca di vantaggi per la società, qualora comporti o possa comportare la violazione, dolosa o colposa, delle norme in tema ambientale, non è mai giustificata.

Il Gruppo si impegna alla minimizzazione degli impatti ambientali, diretti e/o indiretti, causati dall'attività propria e dall'utilizzo delle proprie attrezzature. Promuove l'adozione di tecnologie eco-efficienti, volte al risparmio di risorse, quale impegno per la riduzione dei fattori inquinanti e si impegna ad adottare politiche volte a ridurre l'utilizzo di prodotti realizzati in plastica monouso e a combattere lo spreco di carta.

I.16. Gestione dei conflitti di interesse

I Destinatari devono agire correttamente, al fine di evitare per quanto possibile, e comunque mitigare, le situazioni di conflitto di interessi.

Si intende per conflitto di interesse, genericamente, qualsiasi situazione in cui il perseguimento dell'interesse del Destinatario possa essere, anche in via potenziale, in contrasto con gli interessi e la *mission* della società.

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti ad evitare e a segnalare l'insorgenza di conflitti di interesse tra le attività svolte per conto della società e situazioni – a mero titolo esemplificativo – economiche, personali o familiari. In particolare, ciascuno è tenuto a segnalare le specifiche situazioni e attività in cui sorga anche solo il sospetto di potenziale contrasto tra l'azione in nome o per conto della società e qualsivoglia interesse estraneo ad essa.

In ogni caso, i Destinatari del Codice Etico sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice o, in senso generale, di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente comunicata al superiore gerarchico, o all'organo del quale si è parte, e all'Organo competente. Parimenti, il soggetto coinvolto è tenuto ad astenersi dal compimento dell'operazione in conflitto di interesse. All'esito della segnalazione, il superiore gerarchico o

l'Organo competente provvede ad analizzare la fattispecie e ad individuare le soluzioni più idonee, documentando l'attività.

I.17. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il Gruppo Arpinge persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con le istituzioni pubbliche e, in generale, con la Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, in armonia con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.

I rapporti con gli interlocutori istituzionali sono mantenuti esclusivamente tramite i soggetti a ciò deputati.

Nei casi in cui una società del Gruppo Arpinge utilizzi un consulente o un soggetto "terzo" per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i medesimi saranno tenuti a rispettare le direttive valide per il Personale.

I referenti incaricati non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.

E' fatto divieto di offrire o promettere elargizioni in denaro, beni o, comunque, qualsiasi altra utilità a qualsiasi soggetto operante per la Pubblica Amministrazione o, comunque, ad ogni soggetto qualificabile come Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, siano essi italiani o di altri paesi. Il divieto è esteso anche qualora le suddette attività siano rivolte per interposta persona o a loro parenti o affini ed in qualunque modalità tale da influenzare l'indipendenza di giudizio o ad indurre, assicurare o promettere un qualsiasi vantaggio ingiusto per la società. E' consentito, per ragioni di cortesia, offrire omaggi, purché gli stessi siano di natura appropriata e di modico valore e che la loro dazione non possa mai essere interpretata come volta ad alterare l'indipendenza di giudizio del soggetto ricevente. Ogni omaggio deve essere autorizzato e registrato.

Resta inteso che la dazione di *gadget* brandizzati con il marchio "Arpinge" è sempre autorizzata. La dazione di tali *gadget* dovrà, comunque, essere ispirata a finalità di normale promozione dell'azienda, senza mai travalicare il limite della normale attenzione commerciale.

La società del Gruppo deve esaminare eventuali documenti¹ adottati dagli Enti Pubblici con cui entra in contatto, al fine di sensibilizzare i propri dipendenti al rispetto di eventuali regole più stringenti e/o diverse di cui l'Ente Pubblico si è dotato.

Si proibisce di richiedere, sollecitare o di accettare qualsiasi somma, oggetto, servizio, prestazione e comunque utilità per assicurare un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

Qualsiasi violazione effettiva o potenziale commessa da soggetti interni alla società o da terzi va segnalata tempestivamente agli Organi competenti.

I.18. Rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici

Le società del Gruppo Arpinge non erogano contributi, diretti o indiretti, per il finanziamento di partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, né dei loro rappresentanti o candidati.

Le stesse, inoltre, non finanzia associazioni né effettua sponsorizzazioni di manifestazioni o congressi che abbiano la propaganda politica come finalità.

¹ Numerosi Enti Pubblici hanno adottato propri codici di autoregolamentazione, nei quali spesso prevedono, per tutto il personale, il divieto di ricevere omaggi o di accettare regalie maggiori rispetto ad un valore economico definitivo.

I.19. Rapporti con operatori internazionali

Il Gruppo Arpinge si impegna a garantire che tutti i propri rapporti, ivi inclusi quelli di natura commerciale, intercorrenti con soggetti operanti a livello internazionale, avvengano nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con l'obiettivo di scongiurare il pericolo di commissione di fattispecie di reato di natura transnazionale.

A tale proposito, le società che ne fanno parte si impegnano ad adottare tutte le cautele ragionevolmente possibili e necessarie a verificare l'affidabilità di tali operatori, nonché la legittima provenienza dei capitali e dei mezzi da questi ultimi utilizzati nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la società, ferma la natura non regolata della società e la non soggezione della stessa agli obblighi antiriciclaggio.

Nei limiti delle proprie possibilità, inoltre, le società del Gruppo si impegnano a collaborare, con correttezza e trasparenza, con le Autorità, anche straniere, che dovessero richiedere informazioni o svolgere indagini in merito ai rapporti intercorrenti tra la società e gli operatori internazionali.

I.20. Ripudio di ogni forma di terrorismo

Il Gruppo Arpinge ripudia ogni forma di terrorismo e intende adottare, nell'ambito della propria attività, le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

I.21. Tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali e nella tenuta della contabilità (anti-riciclaggio e *compliance* contabile e fiscale)

Il Gruppo Arpinge ha come principio quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e nella tenuta della contabilità; predispone gli strumenti più opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio, del c.d. "auto-riciclaggio", della ricettazione nonché dei reati societari e tributari.

In particolare:

- la completezza e la chiarezza dei dati contabili, delle relazioni e dei bilanci rappresentano un valore fondamentale nei rapporti con i Soci, con i terzi che vengono in contatto con la società e con gli Organi di Vigilanza;
- ogni operazione e transazione economica deve essere legittima e coerente, nonché correttamente verificata, autorizzata e registrata;
- la contabilità, la redazione dei bilanci annuali e periodici nonché di ogni altro tipo di documentazione – avente per oggetto fatti o progetti economico-finanziari – sono impostate in conformità alla legge e ai principi contabili applicabili, tenendo conto dell'attività specifica svolta;
- ciascun membro degli Organi sociali, del Management e tutto il Personale, devono collaborare perché i dati relativi alle operazioni di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili;
- è vietato avere atteggiamenti e comportamenti che arrechino pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità delle transazioni commerciali e dell'informativa di bilancio;
- deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le controparti contrattuali e con gli Organi di vigilanza/controllo;
- deve essere assicurata la corretta osservanza degli obblighi fiscali (effettività, soggettiva e oggettiva, delle operazioni di acquisto, tenuta delle scritture contabili ai fini fiscali, calcolo e versamento delle imposte, ecc.).

I.22. Ripudio delle organizzazioni criminali

Il Gruppo Arpinge ripudia ogni forma di organizzazione criminale (in particolare le associazioni di tipo mafioso), di carattere nazionale e transnazionale. Le società che ne fanno parte adottano le misure idonee a prevenire il pericolo di un proprio coinvolgimento o dei suoi amministratori e/o dipendenti in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, con tali organizzazioni.

A tal fine, le stesse non instaurano alcun rapporto (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale) con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali, così come non finanzia o, comunque, agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni.

I.23. Tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale

Il Gruppo Arpinge rispetta la normativa in materia di tutela dei marchi, brevetti e altri segni distintivi ed in materia di diritto di autore.

I.24. Collaborazione con le Autorità in caso di indagini

Il Gruppo riconosce il valore della funzione giudiziaria e amministrativa e persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti con le Autorità competenti.

A tal fine, è vietato qualsiasi comportamento volto o idoneo ad interferire con le indagini o gli accertamenti svolti dalle Autorità competenti e, in particolare, ogni condotta diretta ad ostacolare la ricerca della verità, anche attraverso l'induzione di persone chiamate dall'Autorità giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

Le società del Gruppo si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie a prestare la collaborazione richiesta dalle Autorità, nei limiti nel rispetto della normativa vigente.

I.25. Rapporto con i privati e ripudio della corruzione

Il Gruppo Arpinge considera un valore fondamentale ed imprescindibile che i rapporti con i privati (fa titolo esemplificativo e non esaustivo fornitori, concorrenti, clienti, consulenti, partner commerciali ecc.) siano improntati alla massima lealtà, integrità, correttezza e buona fede.

I principi enunciati nel paragrafo I.17 del presente documento in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti privati.

I.26. Tutela del Risparmio

Il Gruppo Arpinge riconosce nel Risparmio una risorsa economica da valorizzare e tutelare. La Società – nella consapevolezza che le risorse finanziarie messe a sua disposizione dagli azionisti e dai propri finanziatori rappresentano una forma di impiego del Risparmio, in particolare di natura previdenziale – adotta gli opportuni presidi volti ad assicurare che l'operatività aziendale sia improntata ai più rigorosi principi di cautela, oculatezza, ragionevolezza e accuratezza nel corso delle fasi di pianificazione, esecuzione, monitoraggio e dismissione in cui si articola la propria attività di investimento.

I.27. Ricadute socio-economiche dell'attività aziendale

Del Gruppo Arpinge fanno parte società che svolgono attività, quali operatori privati, nell'ambito delle proprie missioni aziendali, perseguendo la massimizzazione dei ritorni economico-finanziari nell'interesse primario dei propri *stakeholders*. Allo stesso tempo, tali società sono consapevoli che le proprie attività producono, quantomeno in via potenziale, ricadute di carattere socio-economico a beneficio della collettività, che le stesse considerano un valore da massimizzare, per quanto possibile e ragionevole nell'ambito delle proprie attività.

SEZIONE II. DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO – CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO – *WHISTLEBLOWING*

II.1 La diffusione e la formazione sul Codice Etico

Le società del Gruppo si impegnano a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del Codice Etico, mediante:

- distribuzione a tutti i componenti degli Organi sociali e a tutto il Personale;
- affissione in luogo accessibile a tutti;
- messa a disposizione del Personale, dei Terzi Destinatari e di qualunque altro interlocutore sul sito *internet* della Società e sulla *intranet* aziendale.

L'Organismo di Vigilanza, nominato dalla singola società del Gruppo a mente del Decreto, in collaborazione con le funzioni aziendali responsabili, promuove e monitora periodiche iniziative di formazione sui principi del presente Codice, pianificate anche in considerazione dell'esigenza di differenziare le attività in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate. Tali iniziative sono assunte dagli Organismi di Vigilanza di tutte le società del Gruppo.

Nei contratti con i Terzi Destinatari, è, inoltre, prevista l'introduzione di clausole e/o la sottoscrizione di dichiarazioni volte sia a formalizzare l'impegno al rispetto del Modello e del Codice Etico, sia a disciplinare le sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione di tale impegno.

II.2 Violazioni del Codice Etico e relative sanzioni

Il controllo circa l'attuazione del Codice Etico, per ciò che concerne gli aspetti rilevanti ai sensi del Modello e del Decreto 231, è affidato all'Organismo di Vigilanza di ciascuna società del Gruppo, per la parte di propria competenza.

Per ciò che concerne la tipizzazione delle violazioni del Codice Etico, nonché le sanzioni applicabili ed il procedimento di contestazione delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni, si rimanda a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato a mente del Decreto meglio specificato nella Parte Generale del Modello.

Il Sistema Disciplinare, in estrema sintesi, individua:

- i) i soggetti interessati;
- ii) la tipologia delle violazioni rilevanti;
- iii) le sanzioni, graduate a seconda della gravità della violazione, che possono essere applicate dalla Società;
- iv) il procedimento di contestazione delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni.

II.3 Segnalazione di eventuali violazioni del Codice Etico – “*Sistema Whistleblowing*”

Qualora un soggetto venga a conoscenza di un fatto e/o di una circostanza idonea ad integrare il pericolo della violazione del Codice Etico rilevante ai fini del Decreto, è tenuto a farne tempestiva segnalazione all'OdV. Le segnalazioni dovranno essere, per quanto possibile, dettagliate e circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. L'abuso dello strumento della segnalazione costituisce illecito disciplinare e, pertanto, la Società sanzionerà chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

Per le segnalazioni di violazioni del Modello, del D.Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico, delle violazioni indicate dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, nonché anche delle violazioni di normative diverse da quelle previste dal Decreto appena menzionato, si applicano le regole definite dalla “*Whistleblowing Policy*” approvata da Arpinge (applicabile a tutte le società del Gruppo).

Tale *Policy*, adottata in conformità alle prescrizioni in tema di *whistleblowing* introdotte dal D.Lgs. n. 24/2023 e pubblicata sul sito *Internet* di Arpinge (www.arpinge.it) unitamente alle relative *"Informative privacy"*, tra l'altro:

- disciplina i canali interni implementati nell'ambito del Gruppo (piattaforma informatica dedicata, o *"Piattaforma Whistleblowing"* – canale postale – canale orale);
- individua il *"Gestore delle segnalazioni"* e ne regola le attività di gestione delle segnalazioni;
- disciplina i profili riguardanti la tutela della riservatezza (del segnalante – o *whistleblower* – e dei dati riferiti alle segnalazioni e alle relative attività istruttorie e di gestione) e gli adempimenti in materia di *privacy*.